

L'intermittenza dello spettacolo in Francia

(maggio 2013 – pubblicato in Osservatorio dello Spettacolo Emilia-Romagna)

Fabio Mangolini

Sempre più spesso fra i lavoratori dello spettacolo italiani risuona l'eco del "sistema francese", come una specie di Eldorado: il regime degli intermittenti dello spettacolo, capace di permettere a coloro che dedicano la loro vita professionale allo spettacolo, sia esso dal vivo o mediato, di vivere in maniera dignitosa nonostante le specificità di un mestiere per definizione a carattere "intermittente". Il regime che riconosce nel lavoratore ed in particolare nel lavoratore dello spettacolo, valorizzandone i diritti fondamentali al pari degli altri lavoratori, l'asse costitutivo del settore di produzione dello "spettacolo dal vivo" e della "produzione della conoscenza". Il cosiddetto "sistema francese" va comunque inserito nel contesto culturale da cui proviene, considerandone soprattutto i caratteri genetici e le evoluzioni (o riforme) che nel tempo l'hanno determinato e, soprattutto, motivato. Va quindi immediatamente sottolineato il carattere fondamentale dell' "intermittenza" che riconosce il lavoratore dello spettacolo nella sua duplicità e specificità di lavoratore tanto autonomo/indipendente quanto dipendente da terzi, capace pertanto di inserirsi nel mercato del lavoro atipico dello spettacolo, mercato che, per definizione, comporta la mobilità e la flessibilità come caratteristica base. Ci troviamo di fronte ad un modello che assume come fondamentale il riconoscimento della dignità del lavoratore dello spettacolo, declinato in tutte le sue forme, ad alto livello di istruzione e con alta capacità di adattamento e che riconosce nel lavoratore stesso, più che nell'impresa datoriale, l'artefice del sistema/spettacolo. Infine ne vanno colte le criticità e le opzioni che, nel tempo, hanno tentato di migliorare o correggere il sistema, non sempre con risultati positivi.

L'attenzione per il lavoratore dello spettacolo in Francia viene da lontano. Già Luigi XV (1715-1774) con un decreto del 1757 fissò "i diritti e i doveri dei commedianti"; e Luigi XVI (1774-1793) fondò una scuola di canto e declamazione, assicurando pensioni e mercedi degne degli attori. Tuttavia è in tempi relativamente più recenti, ed in particolare durante il governo del Fronte Popolare (1936-1938), che l'intermittenza viene considerata come modalità innovativa per lo specifico ambito dello spettacolo. È nel 1936 che il governo francese riconosce per la prima volta lo status di intermittente per i tecnici e i quadri dell'industria cinematografica regolamentando il periodo di inattività fra una serie di riprese. Nel 1958 viene riconosciuta un'indennità di disoccupazione fra i partners sociali gestita dall'UNEDIC (*Union Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce*). Si tratta di un passo fondamentale nell'ambito dell'individuazione dei diritti dei lavoratori dello spettacolo che vengono riconosciuti e gestiti dalla cassa mutualistica (UNEDIC) votata alla gestione globale di tutti i lavoratori che individua, quale principio sostanziale, quello della "solidarietà interprofessionale". Si tratta, in questo caso, di un cardine dell'ordinamento repubblicano, quello solidaristico, che applicato ai lavoratori dello spettacolo ne riconosce non solo la piena dignità, ma al contempo la parità dei diritti riconosciuti ad ogni altro lavoratore.

Nel 1965 una nuova convenzione dell'UNEDIC estende la "solidarietà interprofessionale" introducendo un regime specifico di "assurance chômage" (assicurazione in periodo di disoccupazione) per i lavoratori dello spettacolo. Viene introdotto a questo scopo all'interno del *Code du Travail* un annesso (*Annexe VIII*) al regolamento dell' "assurance chômage" specifico per gli operai e i tecnici del cinema e dell'audiovisivo. Per la prima volta si parla di non più di "disoccupazione", ma di periodo di "non-occupazione" capovolgendo il carattere semantico del termine "disoccupazione" non utilizzabile per una categoria di lavoratori la cui inattività è difficilmente configurabile come un'assoluta assenza di attività.

Nel 1968 entra in vigore l'*Annexe X*, specifico per gli artisti e i tecnici dello spettacolo dal vivo, che regola le obbligazioni fra il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, e un artista con contratto a tempo determinato. Vale la pena soffermarsi su di un comma del primo articolo del capitolo 4 dell'*Annexe X* che recita: "Il contratto di lavoro deve essere individuale. Tuttavia, può essere comune a diversi artisti, in tal caso [...] tale contratto può non essere firmato da un solo artista, a condizione che il firmatario abbia ricevuto mandato scritto da ciascuno degli artisti figuranti nel contratto. L'artista contrattante conserva la qualità di salariato". È su quest'ultima affermazione che s'impenna l'intera struttura del regime dell'intermittenza: sulla qualità del lavoratore in quanto autonomo e, al contempo, salariato e pertanto subordinato, e sulla molteplicità dei datori di lavoro nell'ambito dello spettacolo.

Nel 1992 il CNPF (*Conseil National du Patronat Français*) contesta fortemente l'*Annexe VIII* e l'*Annexe X* adducendo motivazioni legate alle disparità che si sarebbero venute a creare fra i lavoratori e alle insolvenze di cassa dovute al regime dell'intermittenza. È questo uno dei primi e virulenti attacchi che l'Associazione datoriale MEDEF (*Mouvement des Entreprises de France*) porterà negli anni al regime che, al contrario, ha sempre dimostrato la propria sostenibilità o, quanto meno, il mancato incremento del deficit progressivo. Si

apre un periodo di costanti rinegoziazioni del sistema fino ad arrivare alla riforma del 2003, fortemente contestata dagli intermittenti e definitivamente approvata, da tutte le parti dopo diverse revisioni, nel dicembre dello stesso anno.

Ma in cosa consiste, nella pratica, il regime dell'intermittenza e, soprattutto, quali sono i benefici per i lavoratori dello spettacolo oltre al riconoscimento della propria dignità professionale? Per ottenere il riconoscimento dell'*Annexe VIII* e dell'*Annexe X* bisogna aver lavorato nel settore dello spettacolo per almeno 507 ore nel corso dei 319 giorni precedenti (circa dieci mesi) al momento in cui si chiede il sussidio di disoccupazione ("*indemnité chômage*"). Per i tecnici il numero delle giornate per raggiungere tale monte-ore è ridotto a 304. Qualora si raggiunga tale monte-ore si ottiene un sostegno al reddito per i 243 giorni seguenti (circa 8 mesi). Tale sostegno è di almeno 27,26 euro al giorno e aumenta proporzionalmente in relazione a quanto versato nei mesi precedenti. Una giornata lavorativa corrisponde a dodici ore lavorate, qualora il periodo non vada oltre le quattro giornate, di otto ore giornaliere a partire dalla quinta giornata consecutiva presente in contratto. Con oltre ventotto giornate lavorate in un mese si perde automaticamente diritto all'*Annexe VIII* e all'*Annexe X* rientrando nella categoria dei lavoratori a "*regime générale*".¹

Dal 2003 ad oggi il numero degli "intermittenti" a cui è stato riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione risulta essersi stabilizzato attorno alle centomila unità e dal 2007, anche in seguito alle richieste di maggior equità avanzate dal Collettivo Permanente degli Intermittenti dello Spettacolo (CPI)², è stato abbandonato il criterio del "salario giornaliero di riferimento" in base al quale calcolare il valore giornaliero dell'indennità per andare verso un più equo criterio in cui vengano calcolati indennità e salario effettivamente percepito. Inoltre, sempre su richiesta del CPI, è stato adottato un tetto massimo all'indennità giornaliera. Tuttavia, le continue critiche anche di recente portate al sistema in virtù di una presunta insostenibilità sono strumentali e ingiustificate. È, di fatto, impossibile collegare il reale deficit del sistema del "*regime générale*" con quello degli *Annexes VIII* e *X*. Se per il primo la curva del deficit risulta essere altalenante, quella collegata al regime dell'intermittenza risulta essere invece sostenibile e costante.³ Inoltre è impossibile collegare i due tipi di deficit in quanto basati su sistemi di calcolo diversi fra loro.

Se è quindi strumentale, e demagogico, sostenere che sia il "regime dell'intermittenza per i lavoratori dello spettacolo" a provocare il disavanzo in cui si trova in questo momento l'intero sistema dell' "*Assurance chômage*" gestito dall'UNEDIC, va però riconosciuto che alcune imprese di spettacolo, specificamente nel settore televisivo, hanno notoriamente abusato del sistema, moltiplicando i contratti a tempo determinato, a detrimento di quelli a tempo indeterminato. Nel 2005 e poi ancora nel 2008 la Corte dei Conti francese ha messo in luce numerose irregolarità, a partire dall'esistenza di beneficiari fantasma. Tuttavia, sempre secondo l'analisi fornita dal CPI, gli abusi e le frodi non oltrepassano la soglia del 3% del totale degli indennizzi.

In conclusione, più che considerare un sistema quale quello francese come una sorta di sistema perfetto, va ponderato alla luce della sua evoluzione e delle sue eccessive riforme ritenendolo, tuttavia, come un possibile sistema di riferimento. Lo stesso Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sullo statuto sociale degli artisti⁴ intesa a proteggere il lavoratore dello spettacolo nella sua dignità umana e professionale ritenendo il sistema francese del regime dell'intermittenza come un valido quadro normativo. D'altronde il dibattito interno aperto tra i professionisti del settore italiani (cfr. "il decalogo sul welfare" di C.Re.S.Co.)⁵ vanno nella stessa direzione.

Prendere in considerazione il valore del lavoratore dello spettacolo nella sua sostanziale atipicità potrebbe, oggi, significare un'autentica rivoluzione copernicana dell'intero settore dello spettacolo dal vivo in Italia ricostruendolo dalle fondamenta e rilanciandolo con il peso che gli compete.

¹ In Belgio, dove vige un generale sistema di sostegno al reddito particolarmente avanzato, la quota di giornate lavorative che è necessario dimostrare per i lavoratori dello spettacolo è di circa 200 giornate annue.

² <http://www.cip-idf.org/>

³ <http://www.youtube.com/watch?v=tC9ifnAumLM>

⁴ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-0236&language=IT>

⁵ http://www.progettocresco.it/decalogo_welfare_lavoratori_dello_spettacolo.pdf